

REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1- PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi. Ne consegue che la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la percezione del benessere e della salute. Il benessere psico-fisico, come noto, non è determinato solo dall'assenza di malattia o di comportamenti a rischio, ma dipende, anche, da variabili soggettive quali lo stato emotivo, l'autostima, la visione che l'individuo ha di sé, la soddisfazione per la propria vita, le relazioni sociali, soprattutto con i coetanei con i quali gli studenti condividono la maggior parte delle esperienze che fanno a scuola.

La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli studenti possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per prevenire, arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo delineate dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71.

2- LINEE PRINCIPALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa e le linee guida che riguardano la scuola in materia di bullismo e cyberbullismo e che rientrano nel **Piano nazionale di educazione al rispetto** sono:

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 13 aprile 2015 (integrate e modificate dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell'ottobre 2017);
- Legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (in G.U. 03/06/2017 n.127) corredata da relative linee guida.
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - Aggiornamento 2021
- Nota AOODGSIP prot. n. 482 del 18.02.2021 in cui sono sintetizzati i principali punti innovativi rispetto alla versione del 2017.

Sono altresì da considerare le seguenti disposizioni:

- artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;

In particolare la Legge n. 71/2017, insieme al D.M. n. 18 del 13/01/2021 (Linee di orientamento per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo), definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (Ministero Istruzione, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e rieducative. L'insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti gli studenti coinvolti in episodi di bullismo/cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti e senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. A tal fine l'Istituto individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

3- COSA SONO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Il bullismo nella scuola può manifestarsi con atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla **Legge 29 maggio 2017, n.71**: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*" Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato **ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.**

Affinché si possa parlare di **bullismo**, è necessario accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- i protagonisti sono ragazzi che condividono lo stesso contesto scolastico;
- l'intenzionalità di nuocere: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la "popolarità" che il bullo ha nel gruppo dei pari o il fascino che esercita per vari motivi in loro;
- l'incapacità della vittima di difendersi spesso causata da un isolamento precedente o che scaturlisce in seguito e che diventa talvolta emarginazione; a ciò si lega la paura di denunciare gli episodi di bullismo per il timore di vendette e ritorsioni o per un senso di vergogna autoindotto, anche se ingiustificato.
- la rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- la paura: sia la vittima che i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi. In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:
 - *bullismo diretto*: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);
 - *bullismo indiretto*: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il **cyberbullismo** dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi

comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;

- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

4- RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per far acquisire loro le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche anche nell'ambito dell'educazione civica finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con i propri studenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli studenti.

I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI STUDENTI

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche cellulari, smartphone, o altri dispositivi elettronici, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

SPORTELLLO PSICOLOGICO

Nella scuola é disponibile un servizio di ascolto psicologico che si attiva su richiesta di docenti, genitori, studenti. In questo spazio gli studenti possono confrontarsi su problemi e difficoltà che stanno attraversando, compresi eventuali atti di bullismo.

5- L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali rispondono tuttavia ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di **pubblico ufficiale** va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina, che sono

conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto: tutti i provvedimenti dovranno tendere alla **rieducazione ed al recupero** dello studente, con l'obiettivo di far comprendere al bullo/cyberbullo la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto come quella di entrare nel profilo social di un compagno, dopo essersi impossessato dei suoi dati personali, come le credenziali (login-password), etc. in quanto sono atti che costituiscono reato di furto di identità; così anche divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione, come anche diffondere foto che ritraggono il soggetto fotografato in pose, atteggiamenti e stato fisico in situazioni che rientrano nella sfera erotica (semi-nudità/nudità,...) comporta il reato di diffusione di materiale pedopornografico. L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

6- SCHEMA PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO - CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. A fenomeni di bullismo o cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Fase 1 - Analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo e Cyberbullismo/Psicologo, eventuali altri educatori.

- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui con gli attori principali, con i singoli, col gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.
- Comunicazione al Dirigente scolastico.

Fase 2 - Risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si interviene con l'apertura di un procedimento disciplinare e se necessario si avvia procedura giudiziaria.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo - cyberbullismo:

- non si ritiene di intervenire in modo specifico e prosegue il compito educativo.

Fase 3 - Azioni e provvedimenti

- Supporto alla vittima e protezione: evitare che la vittima si senta responsabile.
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

Azioni verso il bullo/cyberbullo:

- Contestazione di addebito e apertura di procedimento disciplinare;
- valutazione di un intervento personalizzato. Obiettivo: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (solo per soggetti da 14 anni in su).

- Nel caso la famiglia non collabori, anzi giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

È doveroso ricordare che l'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei. (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. MI n. 18 13/01/2021)

Fase 4 - Percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

7- CONCLUSIONI

Una strategia contro il bullismo efficace deve coinvolgere tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie, ma anche del personale ATA e di tutte le altre professionalità presenti all'interno del contesto scolastico.

Il recupero dei "bulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e, quindi, famiglia, scuola, istituzioni.